D. Lgs. 33/2013

Art. 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.

1. *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione))* pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati *((o finanziati dall'amministrazione medesima nonche' di* *quelli))* per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;

*((d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di societa' a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.))*

2. *((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti))* di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sonopubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura dellaeventuale partecipazione dell'amministrazione, alla duratadell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante perl'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero deirappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, altrattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali *((dei soggetti))* di cui al comma 1 *((...))*.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata *((ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono* *tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per* *prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e* *societa' indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a* *c)))*.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

*((6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.))*

**D. Lgs. 39/2013**

**Art. 20**

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' o incompatibilita'.

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta

una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di

inconferibilita' di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una

dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilita' di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito

della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto

privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per

l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilita', la dichiarazione

mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del

diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.